

DIFESA

Interrogazioni a risposta scritta:

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nelle missioni compiute in condizioni di pace come quella in Somalia e quella in Bosnia, i militari sono stati coinvolti in operazioni belliche e in ambienti in cui sono state lanciate armi all'uranio impoverito;

tra i reduci di queste missioni vi sono stati militari che hanno contratto gravi malattie. Alcuni di essi sono deceduti. Tra le cause vi può essere, con elevata probabilità, la contaminazione dell'uranio impoverito. La stessa Commissione Mandelli nella 2^a relazione, in cui sono stati corretti i gravi errori statistici contenuti nella prima, ha dovuto ammettere il tasso assolutamente abnorme degli ammalati di linfoma di Hodgkin. I nostri militari a differenza di quelli USA in Somalia e in Bosnia non hanno potuto disporre di mezzi di protezione (tute, maschere, guanti, eccetera);

i familiari dei militari deceduti non hanno potuto contare neppure sulla possibilità dei risarcimenti (pensioni di guerra e altro) previsti per i militari deceduti in tempo di guerra e i sopravvissuti si sono dovuti curare a loro spese;

in Afghanistan vengono usati gli stessi mezzi bellici ed armamenti già impiegati nella guerra del Golfo, in Somalia e in Bosnia fra cui gli aerei di attacco AC 130 e gli elicotteri *Apache* e simili, tutti mezzi attrezzati per l'impiego di armi all'uranio impoverito —:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per stabilire lo *status* dei militari che si trovino ad operare in zona di guerra, con riferimento allo stato giuridico, economico e amministrativo degli stessi e le tutele sanitarie di cui potranno godere. (4-01163)

RUSSO SPENA e DEIANA. — *Al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la pubblicazione del titolo «La polizia militare — Profili storici, giuridici e d'impiego», edita nel 1993, sia dalla Scuola Ufficiali Carabinieri che dal Comando Generale dell'Arma di Roma e distribuita a circa 5.000 comandi dei carabinieri;

delinea compiti molto più ampi, alcuni dei quali lasciano profondamente perplessi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 801 del 1977, tenuto conto anche del fatto che non esiste una legge che specifichi in dettaglio i compiti di polizia militare attribuibili ai carabinieri. Ciò è dimostrato anche dalla segnalazione effettuata dall'appuntato scelto Valerio Mattioli al garante della *privacy* in ordine alle schedature che sarebbero state effettuate dei cittadini italiani, nella pubblicazione suddetta si legge che:

« i compiti implicano il concorrere a garantire un alto grado di sicurezza militare ed "è indubbio che gli scopi delle Forze armate così come descritti nel testo costituzionale (articoli 2, 11, 52) siano insufficienti ...", "la Carta costituzionale non contiene alcuna preclusione all'impiego delle Forze armate per esigenze di sicurezza interna»; « il successo militare dipende da un fattore, l'uso della forza militare, che si presta ad essere definito e limitato giuridicamente, ma non del tutto ricondotto nell'ambito del sistema giuridico, onde esso trae origine e legittimazione: la coerenza del diritto statale infatti non è del tutto piena ed incontra limiti tra quelli posti dagli ordinamenti, derivanti dalle spiccate peculiarità di ciò che gli eserciti producono e della stessa materia prima, la forza, di cui si avvalgono»; il rispetto degli equilibri dei rapporti giuridici è dunque il primo riferimento della politica di diritto; conseguimento della vittoria o del successo militare, quello della polizia militare»; « l'attività di polizia militare assume una doppia veste giuridica

a seconda che sia rivolta a persone appartenenti alle Forze armate ovvero a chi non lo sia o non lo sia ancora»; «la sicurezza nazionale coinvolge una pluralità di organismi anche al di là delle funzioni di indirizzo politico delle Forze armate riservate alle autorità costituzionalmente competenti»; non sono da dimostrarsi le necessità di continuità logica o organizzativa tra Forze armate di pace e di guerra: non è infatti concepibile che all'emergenza ne sia possibile una tempestiva, efficace conversione non solo organizzativa, ma anche giuridica e culturale. È dunque alla guerra che deve far riferimento lo strumento militare»; «lo Stato esiste in quanto esiste una forza che ne reca il nome. I rapporti così dello Stato con il singolo che degli stati fra loro, sono rapporti di forza ... l'azione dello Stato è associata al carabiniere ... alle fortezze, ai cannoni, alle Forze armate»;

nel testo citato si trova inoltre più volte il riferimento ad una condotta ispirata alla « necessità militare », un termine che deve essere esattamente specificato perché può far sorgere inquietanti interrogativi;

nella medesima pubblicazione si legge inoltre che:

« è bene precisare che l'esercizio di poteri della polizia ordinaria da parte di reparti militari od organi di polizia militare, per esempio nel contesto di un regime di governo militare ovvero dello "stato di guerra interno" previsto dalla legge di pubblica sicurezza, sarebbe assai impropriamente ricompreso in un blocco dell'attività di polizia militare dovendosi ai fini di questa classificazione far primario riferimento alla definizione degli interessi a tutela dei quali l'attività di polizia siano volte La vigilanza della polizia militare in tempi di pace dovrebbe essere pari o superiore a quella esercitata in tempo di guerra L'ordinamento vigente non consente di delineare con sufficiente organicità poteri di polizia militare sufficientemente garantiti da apposite sanzioni penali, talché la maggior parte delle infra-

zioni connesse a disposizioni emanate da militari impegnati nel suddetto servizio ed impartiti a pari grado o superiori potrà trovare sanzioni esclusivamente nel campo disciplinare »;

le espressioni di cui sopra costituiscono la base ideologica approntata per l'Arma dei carabinieri da pochi ufficiali appartenenti ad essa che, con la pretesa di rappresentarla, hanno elaborato valori che qualunque società democratica si appresterebbe a qualificare negativi;

l'appuntato scelto dei carabinieri Valerio Mattioli l'11 ottobre scorso veniva punito con dodici giorni di consegna di rigore in un procedimento disciplinare che gettava una luce sinistra circa l'esistenza dell'ordine di far fuoco sui dimostranti in occasione del G8 di Genova, avvenuto nello scorso mese di luglio. Lo stesso Mattioli, pur chiedendo al comandante di corpo, che lo stava punendo, di denunciare all'Autorità Giudiziaria di Genova quanto di sconcertante andava emergendo, si è visto opporre un netto rifiuto —:

se si intenda ritirare dalla circolazione la suddetta pubblicazione;

se non ritenga di esprimere una valutazione sui contenuti della pubblicazione che sono stati esposti in premessa;

se non ritenga di chiarire in cosa consistano realmente i poteri di polizia militare, affidati in esclusiva all'Arma dei carabinieri e non regolamentati da alcuna legge e se sia lecito ancora oggi far intervenire una forza militare per compiti di ordine pubblico con la connessa possibilità che essa possa aprire il fuoco sui dimostranti in base a regole interne non codificate da un Parlamento eletto democraticamente. (4-01176)